


FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

**FEDERATION SUISSE DE HALTEROPHILIE AMATEUR/
SCHWEIZERISCHER AMATEUR-GEWICHTHEBER-VERBAND/
FEDERAZIONE SVIZZERA DI SOLLEVAMENTO PESI AMATORIALE**



Statuti

In vigore dal 1° gennaio 2015

Tradotto in italiano nel 2017

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesì Amatoriale

Nel seguito, le diverse funzioni sono designate dal maschile. Di fatto possono in tutti i casi essere compilati da un uomo o da una donna.

1. Persone giuridiche, sede, scopo	5
1.1. Persone giuridiche, sede, emblema	5
1.2. Scopo	5
2. Qualità di membro	5
2.1. Categorie di membri	5
2.2. Club membri	5
2.2.1. Requisiti per acquisire la qualità di membro	5
2.2.2. Diritti e obblighi di carattere generali	6
2.2.3. Modifica della propria qualità di membro	6
2.2.4. Perdita della qualità di membro	6
2.3. I membri d'onore	6
3. Organizzazione	7
3.1. Gli organi	7
3.2. Le altre unità di organizzazione	7
4. L'assemblea generale amministrativa	7
4.1. Composizione	7
4.2. Attribuzioni e competenze	7
4.3. Diritto di voto	8
4.4. Quorum	8
4.5. Processo decisionale	8
4.6. Convoca dell'Assemblea generale	9
4.6.1. Assemblea generale	9
4.6.2. Assemblea straordinaria	10
5. Il comitato	10
5.1. Composizione	10
5.2. Durata dei mandati	10
5.3. Attribuzioni e competenze	11
5.4. Processo decisionale	11
5.5. Rappresentanza	12
6. Assemblea Tecnica	12
6.1. Composizione	12

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesì Amatoriale

6.2. Attribuzioni e competenze	12
6.3. Diritto di voto	12
6.4. Quorum	12
6.5. Processo decisionale	13
6.6. Convoca dell'Assemblea tecnica	13
6.6.1. Assemblea tecnica	13
7. La commissione tecnica	13
7.1. Composizione	13
7.2. Attribuzioni e competenze	14
8. Le finanze e la contabilità	14
8.1. Risorse e presentazione dei conti.....	14
8.2. Destinazione dei fondi in caso di scioglimento	14
9. Doping	14
9.1. Etica	14
10. Scioglimento	15
11. giurisdizione arbitrale	15
12. Disposizioni finali	15

1. Persona giuridica, sede, scopo

1.1. persona giuridica, sede, emblemi

¹

La Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale è un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. codice civile svizzero con sede presso il Presidente.

²

La Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale è un'istituzione no-profit di utilità pubblica, politicamente indipendente e neutrale a livello confessionale.

³

L'emblema della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale è...

1.2. scopo

¹

La Federazione Svizzera di sollevamento pesi è l'associazione mantello del sollevamento pesi in Svizzera.

²

La Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale incoraggia la pratica del sollevamento pesi in Svizzera.

³

La Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale elabora delle idee, iniziative, il cui scopo è quello di promuovere lo sviluppo di sollevamento pesi in Svizzera.

⁴

La Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale si impegna a combattere tutte forme di discriminazione e violenza e di prendere tutte le disposizioni per impedire l'uso di sostanze e mezzi proibiti dal CIO.

⁵

La Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale concretizza i suoi progetti, così come il contenuto delle sue attività nell'ambito dei piani direttori.

2. Qualità di membro

2.1. Categorie di membri

La Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale include:

- dei club Svizzeri.
- delle regioni (Svizzera tedesca / Svizzera Romande)
- dei cantoni
- dei membri d'onori

2.2. Club membri

2.2.1. Requisiti per l'acquisire la qualità di membro, l'ammissione

¹

I Club di Solleventori di pesi della Svizzera possono essere ammessi se:

- formano associazioni ai sensi dell'art. 60 ss. del codice civile svizzero
- i loro statuti indica espressamente che hanno la pratica del sollevamento pesi e lo sport in generale.

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

- presentano una richiesta in tal senso al Presidente della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale allegando lo statuto del club.
- Sono costituiti da un minimo di 5 atleti in possesso di licenza e avendo praticato durante l'ultimo anno con rinnovo per il prossimo anno.
- in base alla convocazione, essi delegano uno o più membri alla riunione annuale della La Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale dove avviene il voto d'ammissione.

²

Se il voto è positivo, eseguire immediatamente il pagamento della quota annuale alla cassa.

2.2.2. Diritti e Obblighi di carattere generale

¹

I Club membri sono tenuti a osservare gli statuti, regolamenti, nonché le decisioni della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale ed a partecipare attivamente alla realizzazione degli obiettivi della Federazione.

2.2.3. Modifica della propria qualità di membro

¹

Dal terzo anno consecutivo di assenza all'Assemblea generale, il club perde il suo diritto di voto e diventa membro passivo. Il contributo si dimezza.

²

Il club diventato membro passivo non è più considerato in caso di quorum.

³

Per passare da membro passivo a membro attivo e riconquistare il suo diritto di voto, il club interessato deve essere presente a due Assemblee generali consecutive e ottiene il suo diritto di voto durante la seconda Assemblea generale.

2.2.4. perdita di qualità di membro

¹

Un club membro può, in mezzo di una spiegazione scritta indirizzata alla segreteria della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale, lasciare la Federazione alla fine di un anno, a condizione che esso si sia scaricato dei suoi obblighi finanziari.

²

La Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale può escludere un club membro se:

- egli viola deliberatamente o dalle linee guida di grave negligenza della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale o rifiuta di sottomettersi alle decisioni giuridicamente valide prese dalla Federazione Svizzera di appassionato di sollevamento pesi o da un tribunale arbitrale:
- egli non si scarica dei suoi obblighi finanziari nei confronti della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale da 3 anni, seguito da un comando di pagare.
- egli danneggia la reputazione della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale e alla buona collaborazione all'interno della Federazione.

Il club Membro deve essere ascoltato prima che una decisione di esclusione possa essere presa nei suoi confronti.

³

Chiunque abbia avuto un comportamento o dichiarazioni pregiudicando l'immagine della nostra e del nostro sport.

⁴

Una persona sotto un'esclusione non potrà più fare parte sia del comitato o di una commissione qualsiasi o partecipare come un'atleta ad una gara sotto lo standard della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale.

⁵

Un club sotto un'esclusione non potrà più presentare atleti in qualunque manifestazione della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale.

2.3. Membri d'onore

1

I membri d'onore vengono proposti dal comitato centrale

2

I Club possono proporre un membro d'onore al Comitato centrale della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale.

3

Le personalità che hanno reso eminenti servizi alla Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale possono essere premiate in qualità di soci d'onore.

3. Organizzazione

3.1. Le istanze

Le istanze della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale sono:

- a) l'Assemblea generale amministrativa
- b) l'Assemblea tecnica
- c) il Comitato

3.2. Le altre unità organizzative

Per adempire ai propri obblighi, il Comitato mette in atto:

- a) Una Commissione tecnica

4. l'Assemblea generale

4.1. Composizione

1

L'Assemblea generale è composta dai seguenti membri avendo seguenti diritti di voto:

- I delegati dei club membri
- Il Comitato
- I membri onorari
- Le regioni
- I Cantoni

4.2. Attribuzioni e competenze

1

L'Assemblea generale è l'istanza superiore della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale.

2

Sono di competenza dell'Assemblea generale, tutti gli oggetti che gli sono riservati a forza di legge o di statuto, come:

- a) approvazione della relazione annuale del Comitato
- b) approvazione dei conti annuali
- c) scarico dato al Comitato e all'istanza di revisione
- d) l'approvazione del budget e determinazione del contributo del membro
- e) indicazione:
 - Del Presidente e il Vice Presidente,
 - Dei altri membri del Comitato
 - Dell'istanza di Revisione
- f) processi decisionali sulle proposte del comitato e dei Club membri
- g) ammissione ed esclusione dei membri
- h) nomina di membri d'onore

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

- i) revisione degli statuti
- j) approvazione dei piani direttori
- k) applicazione delle prescrizioni di esecuzione dello statuto
- l) scioglimento dell'associazione

4.3. Diritto di voto

1

Ogni club membro dispone di voti a seconda di numero di membri dichiarati fino al 30 settembre dell'anno in corso come segue:

- da 1 a 25 membri 1 voto
- da 26 a 50 membri 2 voti
- da 51 a 99 membri 3 voti
- da più di 100 membri 4 voti

2

Le regioni hanno diritto ad un voto, non appena essi sono costituiti da almeno 5 Club

3

I Cantoni hanno diritto ad un voto, non appena essi sono composti da almeno 3 Club

4

Il Presidente non partecipa al voto. Eccezione in caso di parità

5

Ogni membro del comitato ha rispettivamente diritto ad un voto.

6

I delegati delle regioni o dei Cantoni non possono rappresentare ugualmente un club

7

Un delegato può fare uso del diritto di voto di un solo club: quello che rappresenta.

8

Un delegato non può votare con più di 2 voci

9

I membri del Comitato non possono essere delegati del Club nel corso della l'assemblea annuale.

10

I Membri della Commissione tecnica e l'allenatore non hanno diritto di voto come membro del comitato. Tuttavia, possono votare rappresentando ufficialmente i loro club o se hanno una funzione presso il comitato direttivo.

11

Almeno una persona deve rappresentare un club di membri affinché la sua voci conta e deve essere munito della tessera di voto fornita dalla della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale.

12

Ogni delegato fortemente mandato dal suo club dispone di tutti i poteri del suo mandante e può agire in quanto durante l'intera decisione in Assemblea.

4.4. Quorum

1

L'Assemblea generale è valida se un terzo dei club attivo sono presenti.

2

Se il quorum non viene raggiunto in una Assemblea, una seconda Assemblea è convocata entro le sei settimane successive. Essa sarà in grado di prendere decisioni valide indipendentemente dal numero di club membro e dei voti rappresentati.

4.5. Processo decisionale

1

L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi. Le astensioni (schede elettorali bianche) non vengono presi in considerazione per il calcolo della maggioranza. In caso di parità di voti, il presidente vota per sparteggiare.

2

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

Il processo decisionale si fa per alzata di mano purché il scrutinio segreto non sia richiesto dal 2/3 dei club membri.

3

I seguenti oggetti richiedono una maggioranza di due terzi dei voti rappresentati:

- Modifica degli statuti e lo scioglimento della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale.
- Ammissione di nuovi club e l'esclusione di club membri.
- Esclusione di un membro del comitato o membro di un club

4

Durante le elezioni, è la maggioranza assoluta dei voti espressi che fa fede. Dopo ogni scrutinio, verrà eliminato il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti.

4.6. Convocazione dell'Assemblea generale

4.6.1. Assemblea generale

1

L'Assemblea generale della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale si svolge, come regola generale, nella seconda metà di ogni anno.

2

L'Assemblea è convocata e guidata dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. La data è fissata durante l'Assemblea generale precedente. La convoca accompagnata dall'ordine del giorno, della scheda di voto timbrato dal logo della Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale e le modalità relative alle decisioni, devono essere inviate 60 giorni almeno prima dell'Assemblea.

3

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Chiamata e benvenuto
2. Nomina dei scrutatori.
3. Accettazione dell'ordine del giorno
4. Relazione del Presidente
5. Relazione del responsabile tecnico
6. Relazione del cassiere
7. Pausa.
8. Relazione dei revisori di conti e scarica alla cassa
9. Budget.
10. Ammissioni, dimissioni, esclusioni
11. Nomina dei membri del Comitato
12. Nomina dei revisori dei conti
13. Aggiornamento del calendario
14. Modifiche dello statuto
15. Proposte del comitato
16. Proposte dei membri
17. Varie

4

Le proposte di inserimento nell'ordine del giorno dei punti in capo all'Assemblea generale devono essere trasmesse al Presidente, inviate per iscritto, entro e non oltre 30 giorni prima dell'Assemblea generale.

5

Tutte le relazioni insieme alle proposte dei club e dei membri devono essere ricevute da ciascun club attivo e passivo 20 giorni prima dell'Assemblea generale.

6

La Partecipazione all'Assemblea generale annuale è OBBLIGATORIA.

7

Senza eccezione, una multa di 200 franchi colpirà tutti club assenti all'Assemblea generale

8

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesì Amatoriale

Una multa di 500 franchi colpirà tutti club assenti per il secondo anno consecutivo.

9

Dal terzo anno di assenza consecutivo, vedere punto 2.2.3 degli statuti

4.6.2. Assemblea straordinaria

1

Una Assemblea straordinaria della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale deve essere convocata:

- se il Comitato rileva che è necessario nell'interesse della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale
- se al meno la metà dei club membri ne fa richiesta per scritto al Comitato, con presentazione dell'ordine del giorno.

2

L'Assemblea straordinaria deve avvenire al più tardi entro tre mesi dopo presentazione di una richiesta in tale senso.

3

L'Assemblea straordinaria è valida se viene chiamato di 20 giorni prima. Per il resto, fanno fede le disposizioni della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale.

5. Il Comitato

5.1. Composizione

1

Il Comitato è composto:

- del Presidente
- del Vice Presidente Est (svizzero tedesco)
- del Vice Presidente Ovest (Svizzera romanda)
- del Segretario
- del cassiere
- del responsabile tecnico
- di Membro (i) (massimo 2)

2

Per essere membro del Comitato della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale o per presentare la propria candidatura per un posto vacante, non è necessario essere membro di un club affiliato.

3

Ogni membro del Comitato è nominato alla sua funzione da un voto di maggioranza all'Assemblea generale annuale, dai delegati presenti dei club affiliati alla Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale.

4

Un minimo di 3 membri è obbligatorio per dirigere la Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale

5

In caso contrario, nell'ordine, il Presidente o uno dei vice presidenti, il Segretario, il cassiere, il responsabile tecnico avranno 10 giorni per applicare il punto 4.6.2 di questo statuto.

5.2. Durata dei mandati

1

La durata dei mandati conferiti ai membri del comitato eletti dall'Assemblea generale è valida fino alla data dell'Assemblea generale dell'anno successivo.

2

Il numero di mandati consecutivi assunto da ciascun membro del comitato direttivo non è limitato.

3

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesì Amatoriale

Ogni membro del comitato direttivo è libero di dimettersi dalla sua posizione alla fine del suo mandato. Tuttavia, delle circostanze eccezionali possono essere riservate per un caso di dimissione anticipata di forza maggiore.

5.3. Attribuzioni e competenze

1

Il Comitato è l'organo di direzione della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale. Esso prepara le decisioni da adottare da l'Assemblea generale e garantisce la loro applicazione. Rappresenta la Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale all'esterno.

2

Sono di sua competenza, tutti gli oggetti che non spettano ad un'altra istanza di forza di legge o dello statuto. Gli appartiene tra le altre cose:

- a) di definire la struttura organizzativa della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale, i campi di attività e il diritto di firma
- b) organizzare l'Assemblea generale annuale della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale
- c) organizzare l'Assemblea tecnica
- d) di nominare o respingere un allenatore secondo le esigenze
- e) di nominare una Commissione tecnica
- f) di nominare una Commissione disciplinari in qualsiasi momento al fine di contribuire a risolvere un conflitto tra club o atleti, o tra club e atleta
- g) di costituire gruppi di lavoro e di progetto
- h) di fissare gli obiettivi di medio e lungo termine
- i) di approvare i concetti e i piani d'azione
- j) di mantenere buoni rapporti con i club membri della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale, anche come con le autorità svizzere ed estere, con le istituzioni internazionali e con la comunità privata
- k) di emanare dei regolamenti
- l) di nominare dei rappresentanti della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale presso altre organizzazioni o assemblee
- m) garantire ogni anno attraverso un club affiliato alla Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale, l'organizzazione e il buon sviluppo dei campionati nazionale di sollevamento pesi. Vedere regolamento tecnico.
- n) garantire per i club affiliati dell'associazione, eventuali atleti, una segreteria permanente nell'indirizzo del Segretario o il Presidente.
- o) redigere il budget e mantenere sane le finanze della Federazione Svizzera di sollevamento pesi Amatoriale
- p) pubblicare il bollettino ufficiale della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale 2-4 volte l'anno.
- q) distribuire 4 copie di ogni edizione gratuitamente a tutti i club membri. Oltre a ciò, può essere ottenuto tramite una sottoscrizione. (Secondo le tariffe correnti.)
- r) Collaborazione con la Commissione tecnica

3

Il Comitato fissa il funzionamento interno della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale nell'ambito di un regolamento di organizzazione.

5.4. Processo decisionale

1

Il Comitato è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Se almeno quattro membri ne fanno richiesta, il Comitato deve essere convocato entro otto giorni.

2

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesì Amatoriale

Il Comitato può deliberare validamente se sono presenti almeno tre dei suoi membri.

3

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voci, è il Presidente che decide.

4

Ogni membro del Comitato può richiedere la votazione con scrutinio segreto.

5.5. Rappresentazione

1

Il Comitato rappresenta l'associazione all'esterno. Esso designa i membri chiamati a rappresentare l'associazione all'esterno, collettivamente, in due, con il Presidente o il vice presidente.

2

Il Comitato può delegare poteri di direzione e di rappresentazione secondo il regolamento di organizzazione.

6. Assemblea tecnica

6.1. Composizione

1

L'Assemblea tecnica si compone dei membri avendo seguenti diritti di voto:

- I delegati dei club con **licenza esclusivamente**
- la Commissione tecnica

6.2. Attribuzioni e competenze

1 L'Assemblea tecnica è l'organo che emana e modifica i regolamenti di tutte le gare nazionali sotto l'effigie della FSSPA.

2 Sono di competenza dell'Assemblea tecnica:

- a) stabilire dei mandati affinché sia dinamico il nostro sport e farli applicare dalla commissione tecnica.
- b) cambiare tutti i regolamenti tecnici delle gare nazionali
- c) stabilire il calendario annuale
- d) stabilire un budget

6.3. Diritto di voto

1

Ogni club membro dispone delle voci a seconda del numero di atleti con licenza dichiarati fino al 30 settembre dell'anno in corso e avendo partecipato ad almeno 3 gare durante gli ultimi 12 mesi, come segue:

- da 1 a 5 licenziato 1 voce
- da 6 a 10 licenziato 2 voci
- da 11 a 15 licenziato 3 voci
- da più di 15 licenziato 4 voci

2

Il Presidente non partecipa al voto (solo in caso di pareggio)

3

Ogni membro del Comitato ha rispettivamente una voce

4

Un delegato può fare uso del diritto di voto di un solo club: quello che rappresenta.

5

Un delegato non può votare con più di 2 voci.

6

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesì Amatoriale

I membri del Comitato non possono essere delegati del Club durante l'Assemblea.

6.4. Quorum

1.

L'Assemblea tecnica è valida qualunque sia il numero di club presenti

6.5. Processo decisionale

1

L'Assemblea tecnica prende le sue decisioni a maggioranza delle voci espressi. Le astensioni (schede elettorali bianche) non vengono presi in considerazione per il calcolo della maggioranza. In caso di parità di voci, il presidente vota per spareggiare.

2

Il processo decisionale è fatto per alzata di mano in quanto la votazione a scrutinio segreto non è richiesto dal 2/3 dei club membri.

6.6. Convoca dell'assemblea tecnica

6.6.1. L'assemblea tecnica

1

L'assemblea tecnica della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale si svolge, come regola generale, nel periodo da giugno ad agosto.

2

L'Assemblea è convocata e gestita dal responsabile tecnico, in sua assenza dal Presidente della FSSPA. La data è fissata durante l'Assemblea generale precedente. L'avviso di convoca, accompagnata dall'ordine del giorno, della scheda di voto timbrata dal logo della Federazione Svizzera sollevamento pesi amatoriale e delle modalità relative alle decisioni devono essere inviati almeno 30 giorni prima della l'assemblea.

3

All'ordine del giorno è il seguente:

1. Chiamata e benvenuto
2. Nomina degli scrutatori.
3. Accettazione dell'ordine del giorno
4. Preparazione del calendario del prossimo anno
5. Modifiche dei regolamenti
6. Proposte della Commissione tecnica
7. Proposte dei club
8. Budget.
9. Varie

4

Le proposte di inserimento all'ordine del giorno dei punti in capo all'assemblea tecnica devono essere consegnate al Presidente, inviate per iscritto, entro e non oltre 60 giorni prima dell'Assemblea generale.

5

Tutte le proposte dei Club e dei membri devono essere ricevute da ogni club avendo diritto di partecipare, 30 giorni prima della l'assemblea tecnica. (Allo stesso tempo che l'avviso di convoca).

6

La partecipazione all'assemblea tecnica annuale è OBBLIGATORIA per i Club avendo diritto.

7

Senza eccezione, una multa di 200 franchi colpirà ogni club avendo diritto, assente all'assemblea tecnica

7. La Commissione tecnica

7.1. Composizione

1

La commissione tecnica è costituita dal Comitato, e non ne dipende.

2

Essa si compone da un presidente (responsabile tecnico) e da due a quattro altri membri.

3

L'allenatore ne farà obbligatoriamente parte.

7.2. Attribuzioni e competenze

1

Le attribuzioni e le competenze della Commissione tecnica sono fissate dal comitato. Nell'ambito di queste disposizioni, essa lavora in modo indipendente.

2

Essa emana le prescrizioni di esecuzione relativi allo statuto.

3

Essa sviluppa un budget con il comitato.

4

Essa prepara una relazione annuale di attività e di utilizzo dei fondi all'attenzione dell'Assemblea generale.

8. Le finanze e la contabilità

8.1. Risorse e presentazione dei conti

1

Le entrate della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale provengono dalle seguenti fonti:

- Quote associative dei membri
- Altri potenziali fonti

2

Il cassiere controlla la buona prestazione della contabilità generale.

3

Il pagamento della quota annuale dovuto alla Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale dai club affiliati è fissato entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

8.2. Destinazione dei fondi in caso di scioglimento

In caso di scioglimento della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale, l'eventuale fortuna sarà affidata a Swiss Olympic. Se nessuna Federazione Svizzera seguendo gli stessi obiettivi è fondata nei dieci anni in seguito allo scioglimento, Swiss Olympic utilizzerà tale fortuna per lo sviluppo di sollevamento pesi in Svizzera a seconda dei suoi desideri.

9. Doping

Nel caso di doping, si terrà conto della norma Antidoping Svizzera

9.1. Etica

La F.S.S.P.A. si impegna a uno sport sano, rispettoso, leale e prospero. Essa insieme ai suoi organi e i suoi membri, dà l'esempio di fair-play rispettando la sua controparte, nonché di agire e comunicare

FSSPA Federazione Svizzera di Sollevamento Pesi Amatoriale

in modo trasparente. La F.S.S.P.A. riconosce l'attuale "codice etico" dello sport svizzero e trasmette i principi etici alle sue aziende membri.

10. Scioglimento

Il scioglimento La Federazione Svizzera di sollevamento Pesi Amatoriale è valida se:

- L'Assemblea generale è stata convocata mediante una lettera firma.
- Lo vogliono i due terzi di aventi diritto di voto presenti all'Assemblea generale.
- L'Assemblea generale dovrà risolvere l'attribuzione degli archivi.
- Il Presidente e il cassiere hanno la responsabilità e l'obbligo di liquidare tutti gli affari correnti.

11. Giurisdizioni arbitrale

¹

Le controversie tra club membri o membri del Club e la Federazione Svizzera di sollevamento Pesi Amatoriale sull'interpretazione degli statuti e regolamenti o degli obblighi finanziari nei confronti della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale sono soggetti a giurisdizione arbitrale, escludendo tutti ricorsi alla giurisdizione ordinaria.

²

Il tribunale competente è il tribunale arbitrale dello sport (TAS) di Losanna.

³

Sono le prescrizioni di procedura specifiche al TAS (codice di arbitraggio in materia di sport) che fanno fede. Il periodo di appello è di 30 giorni.

12. Disposizioni finali

¹

I presenti statuti sono stati rivisti dall'Assemblea generale della Federazione Svizzera di sollevamento pesi amatoriale il 18 novembre 2006 e immediatamente messi in vigore. Essi sostituiscono tutte le precedenti versioni.

²

I presenti statuti sono stati approvati dalla Federazione Svizzera di sollevamento Pesi Amatoriale.

Federazione Svizzera di sollevamento Pesi Amatoriale

Il Presidente

il Segretario

sig. D.Tschan

sig. I.Tschan

Moutier, il 6 dicembre 2014

Tradotto in italiano nel 2017